

Le vicende fattuali narrate traggono spunto dall'iscrizione di tizio nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

OK, può andare

Pertanto, occorre verificare se la condotta tenuta da tizio, essendo la marijuana destinata ad uso personale ed essendo emula la quantità di sostanza stupefacente estraibile ed il relativo principio attivo ricavabile, possa, effettivamente, essere ritenuta idonea a porre a repentaglio le bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Non precisissimo
Come formula?
Comunque, le
questioni sottese
alle tracce
erano 2, non
una sola

Al posto, si rende necessario esaminare la normativa che viene in rilievo, in specie l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In tema di stupefacenti, scopo dell'incriminazione delle condotte ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è quello di combattere il mercato della droga, in quanto mediante la cessazione di consumare si realizza la circolazione della droga e si aumenta, di conseguenza, il mercato della stessa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza, l'ordine pubblico ed il normale sviluppo delle giovani generazioni.

OK
(occhio allo stile espositivo)

Quanto all'elemento soggettivo del reato

OK

in esame, si ritiene sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevole volontarietà della destinazione illecita, indipendentemente dal fine perseguito dall'agente.

Da tale sede, risulta necessario esaminare l'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 a cui deve essere individuata l'ave e l'ave del fatto deve essere individuata con criteri interpretativi che consentano di rapportare la pena al fatto, in modo razionale così da assicurare una vera proporzione tra quantità della sanzione ed offensività del reato. Il giudice, infatti, deve valutare complessivamente tutti gli elementi previsti dalla norma, ovvero quelli concernenti l'azione (mezzo, modalità e circostanze della stessa) e quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze ~~seppur~~ stupefacenti oggetto della condotta criminosa). Da ultimo, si precisa come l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza costituita consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi in tale modo il reato impossibile di cui all'art. 49 c.p., ai sensi del quale

Da bene, discorso corretto e pertinente. Occhio a non dilungarsi troppo sui concetti non essenziali, cerchiamo di andare sempre subito dritti al cuore delle questioni che trattiamo.

L'azione è idonea ed il reato è quindi impossibile, quando un concreto è assolutamente inadeguato ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito delinquente.

OK

Occorre, pertanto, stabilire se la coltivazione di piante da stupefacente possa ritenersi non punibile nel caso in cui la stessa, una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi, risulti, concretamente, inoffensiva.

Ma bene, più o meno ci siamo, ma ovviamente così formulato il quesito è tautologico: se concretamente inoffensiva arte che la condotta non integra la fattispecie, ma il fatto che serve un'analisi "case by case" da parte del giudice è lo risposta, non la domanda

Sul punto si è espressa la giurisprudenza la quale ritiene che l'offensività della condotta di coltivazione di piante da stupefacente, ovvero l'effettiva idoneità della stessa a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, debba escludersi nel caso essa sia talmente modesta da escludere l'efficacia drogante del prodotto.

Tale assunto dovrebbe essere, inoltre, qualificato una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi della sostanza.

Al posto, si precisa che, ai fini della punibilità della condotta in esame, non sembrerebbe sufficiente il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante. Una dovrebbe essere valutati anche re-

OK,
Concetto
Corretto

OK

L'estensione ed il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato.

Infine, occorre rilevare come, avuto riguardo all'atto del referendum del 18/19 aprile 1993 (d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171), essendo stato depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora un soggetto metta a dimora in vasi detenuti nella propria abitazione alcune piante di sostanze stupefacenti, la condotta dovrebbe includersi in una ipotesi di detenzione per uso personale e, pertanto, essere colpita solo con sanzioni amministrative ex art. 75 d.p.r. 309/1990.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza secondo cui "Al fini della configurabilità della condotta di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico previsto e della loro attitudine futura a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, dovendosi invece verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva

Vero, ma il discorso è del tutto irrilevante nelle fattispecie, dove invece le piante avevano già maturato sufficientemente per estrarre sostanza drogante

ed attuale capacità a produrre un effetto
drogante rilevabile nell'immediatezza (Cass,
sez. VI, 21 ottobre 2015 - 21 gennaio 2016, n. 2618)
Pertanto, sulla base delle osservazioni sia in
fatto che in diritto finora svolte, occorre
rappresentare a tuo ^{la sua condotta} che non sostanzialmente,
da una prima analisi,
~~la sua condotta~~ nella coltivazione in senso
tecnico - agrario, ovvero imprenditoriale, per
l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità
del terreno, la sua preparazione, la semina, il
governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità
di locali per la raccolta dei prodotti - una
trattazione in proposito di coltivazione
domestica ed essendo esigui la quantità di
sostanza stupefacente estraibile ed il relativo
principio attivo ricavabile, dovrebbe considerarsi
inoffensiva ex art. 49 c.p..
Alla luce di quanto sopra detto, non integrando
la condotta di tuo il reato di cui all'art. 73
d.P.R. n. 303 del 1990, lo stesso potrebbe tutto al
più incorrere in sanzioni amministrative ex
art. 75 d.P.R. n. 303/1990.

Soluzione
sbagliate:
si può
discutere
del carattere
offensivo della
condotta di
tuo, ma non
per le ragioni
da te esposte

Miglior lasciare
la soluzione
aperta

Manca tutta la II Parte
dal 131-bis c.p.